

**INTERROGAZIONE ORDINARIA A
RISPOSTA ORALE
N. 641**

**D.G.R. 8 GIUGNO 2015 N. 22-1544
ADOZIONE DEL PROGETTO DI PIANO
REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E DEI FANGHI DI
DEPURAZIONE.**

*Presentato dal Consigliere regionale:
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL*

*Protocollo CR n. 31471
Pervenuta in data 15/09/2015*



22-1544-4/641/2015/x

11.09.2015 10:00 AM

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N° 641

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- Ordinaria a risposta orale in Aula
- Ordinaria a risposta orale in Commissione
- Ordinaria a risposta scritta
- Indifferibile e urgente in Aula
- Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO:

"D.G.R. 8 giugno 2015 n. 22-1544

Adozione del Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione."

Premesso che:

la disciplina della gestione dei rifiuti a livello nazionale è contenuta nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale". Tra i principi contenuti nel decreto legislativo del 2006, fondamentale importanza viene assegnata all'aspetto programmatico, riconoscendosi al Piano regionale di gestione dei rifiuti la funzione di strumento principale per il raggiungimento della corretta gestione integrata dei rifiuti e degli ambiziosi obiettivi del sistema di gestione che consentono di ottenerne la riduzione in termini di quantità, volumi e pericolosità, l'incremento del riciclaggio, nonché l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Preso atto che:

l'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 prevede infatti che "le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'Ambito [...] predispongono e adottano Piani regionali di gestione dei rifiuti". Tali Piani comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 152/2006. La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, in coerenza con la normativa nazionale vigente, all'articolo 5, disciplina il procedimento di adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e prevede che il Piano sia vincolante per i comuni, le province, le autorità d'ambito e per la relativa attività di pianificazione, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività in materia.

Ricordato che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 44-12235 del 28 settembre 2009 è stata adottata la Proposta di Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, corredata del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica.

Ricordato altresì che:

il nuovo sistema di governance regionale in materia di rifiuti urbani è ora disciplinato dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7

Constatato che:

il Progetto di piano allegato alla delibera 22-1544 individua i seguenti obiettivi generali:

- riduzione del 5% della produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL in aumento rispetto al 2010;
- raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del 65% a livello di ciascun ambito territoriale;
- raggiungimento del 50% del tasso di riciclaggio al 2020;
- avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non è possibile il recupero di materia;
- abbandono del ricorso alla discarica per rifiuti riciclabili e recuperabili; conferimento in discarica esclusivamente per i rifiuti trattati con stabilizzazione della frazione umida;
- autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi prioritariamente a livello di ambito territoriale;
- promozione di sistemi di gestione dei rifiuti in grado di ridurre i gas climalteranti;
- sviluppo di mercati per materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti.

il sottoscritto, a fronte delle premesse sopra citate e dei riferimenti normativi in essere,

INTERROGA

la Giunta regionale e l'Assessorato competente,

per sapere:

1. Se l'obiettivo del raggiungimento di raccolta differenziata del 65% non sia un'azione che livella le percentuali verso il basso, date le ottime performance di quasi tutte le province piemontesi e degli ambiti a loro correlate;
2. Se lo stesso percorso livelli le stime del 50% sempre troppo prudenziali in ottica 2020;
3. Se non ritenga opportuno cassare la dicitura, riportata di seguito in grassetto, contenuta in delibera: "Per lo smaltimento finale in discarica il Progetto di Piano quantifica le volumetrie da realizzare, prevedendo che tale fabbisogno possa essere soddisfatto mediante la realizzazione di nuovi impianti o, **in via preferenziale, procedendo ad un potenziamento di quelli già esistenti**, tale

da garantire le esigenze di smaltimento richieste”, dato che le discariche presenti sul territorio regionale sono già molto provate, come testimoniano i report dal territorio;

4. Se intenda confermare le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Chiamparino agli organi di stampa, secondo le quali il Piemonte si opporrebbe ad un altro inceneritore;
5. Se non ritenga opportuno sottolineare alla prossima conferenza Stato Regioni la netta contrarietà alla bozza del Consiglio dei ministri in merito al piano nazionale sul fabbisogno dei residui da portare in incenerimento, ricordando che dai dati ISPRA, allegati a detta bozza, la regione Piemonte ha un surplus in residuo da portare in incenerimento di quasi 160.000 tonnellate annue.
6. Se non ritenga, in conclusione, opportuno esonerare le aree che “hanno già dato”, sotto forma di impianti sul territorio, dalla realizzazione di nuovi impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani.

Torino, 15 Settembre 2015

PRIMO FIRMATARIO

BENVENUTO Alessandro Manuel